



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA E
L'AZIENDA/ENTE ...
PER L'INSERIMENTO DELLA UNITÀ OPERATIVA DI
... (CODICE NSIS ...)
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:
...
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI ...
(struttura complementare – Regione Emilia-Romagna)**

L'Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata "Università"), C.F. 80007370382 – P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, Via Ariosto n. 35, rappresentata dalla Magnifica Rettore pro tempore Prof.ssa Laura Ramaciotti nata a Ferrara il 07/01/1972

e

L'Azienda... (di seguito denominata "Azienda"), C.F e P.IVA ..., con sede legale in ..., via ... n. ..., rappresentata dalla Direttrice Generale ... nata a ... il ..., ed accreditata/o con documento n. ... del ... e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN)

VISTO il D.P.R. 382/1980, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTO l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 502/92, sui rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;

VISTO il D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999, "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto M.I.U.R. n. 270 del 22.10.2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il D.I. n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'Università tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali in data 20/10/2016 in attuazione dell'art. 9 della L.R. 29/2004;



**Università
degli Studi
di Ferrara**

VISTO il D.I. n. 402 del 13.06.2017, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTA la Comunicazione della Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la Salute, prot. n. 613801 del 15.09.2017, con oggetto "Indicazioni per l'attuazione del protocollo d'intesa in ambito sanitario tra la regione Emilia Romagna e le università regionali";

premesso che

- L'Università degli Studi di Ferrara ha istituito la Scuola di Specializzazione in ... ai sensi del DD 2509 del 25/09/2017

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

Le parti si impegnano a collaborare per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in ..., avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola.

ART. 3 – Impegni dell'Azienda

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione l'Azienda si impegna a:

1. mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica così come definite ai successivi artt. 4 e 5;
2. garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 368/1999 e all'art. 3, comma 4 del D.I. 68/2015, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
3. garantire l'accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l'Azienda che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente;
4. fornire il vestiario di servizio ai medici in formazione specialistica;
5. dotare il medico in formazione specialistica di un apposito timbro personalizzato riportante la dicitura "Medico in Formazione Specialistica", a seguito di esplicita richiesta del Direttore della Scuola. Il suddetto timbro dovrà essere restituito all'Azienda alla conclusione del ciclo di studi specialistici.

ART. 4 – Impegni dell'Università

L'Università si impegna a:

1. definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica, di concerto con l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze;



2. verificare il soddisfacimento del debito orario previsto dal D.Lgs. 368/1999 per i medici in formazione specialistica con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenze, anche informatici;
3. corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art. 39 del D.Lgs. 368/1999, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

L'Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.

ART. 5 – Formazione prevista per i medici in formazione specialistica

La formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. 368/1999 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. L'Azienda si impegna a consentire allo medico in formazione specialistica l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnatogli. Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo medico in formazione specialistica ed è tenuto a documentarla.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D.Lgs. 368/1999 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente tutore le attività svolte dal medico in formazione specialistica nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.

ART. 6 – Definizione delle attività di formazione

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

Il medico in formazione specialistica viene assegnato ai reparti dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.

ART.7 – Assicurazione



**Università
degli Studi
di Ferrara**

I medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni (assicurazione INAIL integrata con quella privata), nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 368/1999, l'Azienda provvede invece, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa denuncia I.N.A.I.L. come previsto dalla normativa vigente.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 8 – Sorveglianza sanitaria

L'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

L'Azienda si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei D.P.I., alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 9 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

ART. 10 – Modifiche alla convenzione



Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all'esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzati con successivo accordo scritto.

ART. 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di cotitolari del trattamento dei dati personali degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato, e dal Regolamento U.E. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività formative professionalizzanti da parte degli specializzandi, ivi compresi i dati identificativi degli interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli specializzandi nell'ambito della propria attività formativa e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla Convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della Convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti (trattamento dei dati relativi ai docenti/tutor e il trattamento dei dati dei pazienti), le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge. L'Azienda è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati degli specializzandi trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria).

L'Azienda, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., si impegna ad autorizzare al trattamento dei dati gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede, anche nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, evidenziando loro che potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività formativa.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, di cui all'art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.



Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra parte dall'Autorità Garante, dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati designati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra, tempestivamente e senza ritardo, ogni eventuale violazione che coinvolga dati di titolarità dell'altra.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuite nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del Regolamento U.E. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana ed eurounitaria applicabile in materia.

ART. 12 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

ART. 13 – Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis, della L. 241/90, entra in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha durata pari a 4 anni con possibilità di proroga alla scadenza per pari periodi di tempo, tramite scambio di lettere tra le parti, nelle medesime forme previste per la sua stipula, o rinnovo previa delibera dei rispettivi organi competenti.



**Università
degli Studi
di Ferrara**

Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di 2 mesi, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata a mezzo Posta Elettronica Certificata e diventerà esecutivo trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione via PEC.

Il suddetto recesso non potrà avere effetto sui percorsi formativi in corso di svolgimento.

ART. 14 – Imposta di bollo

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. n. 642 del 16.10.1972 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Le spese di bollo sono solidalmente a carico delle Parti e saranno rimborsate pro-quota alla Parte che, previo accordo per le vie brevi, le abbia assolte, senza che nulla sia dovuto alla stessa per costi amministrativi e/o di segreteria.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Università degli Studi di Ferrara

Firmato digitalmente

La Rettrice

Prof.ssa Laura Ramaciotti

Azienda ...

Firmato digitalmente

La Direttrice Generale

...